

DOCUMENTO DI SINTESI

Contratto di Mediazione Creditizia - V. del 07/09/2026

Diritto alla provvigione	Il diritto matura al momento dell'intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento.
Provvigione al Mediatore	_____ % (_____ per cento). Dovuta anche in caso di importo diverso dal richiesto o rifiuto del finanziamento approvato. ☐ Importo deliberato ☐ Montante operazione (CQS/CQP/DEL/TFS – trattenuta diretta dal Finanziatore)
Diritto di esclusiva	☐ CON ESCLUSIVA (spese ridotte – art. 3) ☐ SENZA ESCLUSIVA (spese standard – art. 3)
Revocabilità	L'incarico è sempre REVOCABILE con 30 giorni di preavviso a mezzo PEC o raccomandata A/R, salvo rimborso spese sostenute (art. 1756 c.c.).
Durata massima	180 giorni dalla data di sottoscrizione.
Spese di istruttoria	Con esclusiva: max € 500,00 Senza esclusiva: max € 750,00
Spese documentate	Con esclusiva: max € 500,00 Senza esclusiva: max € 750,00
Penali	Pari a Euro _____ per le casistiche riportate nell'art. 7.
Diritto di recesso	14 giorni dalla sottoscrizione (solo consumatori, contratti a distanza o fuori sede). Raccomandata A/R o PEC: reibanqsr@pec.it.
Foro competente	Foro di Como, salvo Foro Generale del Consumatore ove applicabile. Non è ammesso ricorso all'ABF.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

TRA

DATI DEL CLIENTE

Nome : _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

CAP: _____ Prov.: _____

Tel. fisso: _____ Fax: _____

E-mail: _____

C.F. / P.IVA: _____

Via: _____ n° _____

(di seguito denominato «CLIENTE»)

E

REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Sede legale: Piazza Alessandro Volta n. 28 – 22100 Como (CO) · CF/P.IVA 01689500039 · Reg. Imprese Como-Lecco N. CO-407510
Iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM ai sensi dell'art. 128-undecies TUB al n. M533, in persona del Legale Rappresentante
(di seguito denominata «REIBANQ SRL» o «Mediatore Creditizio»)

CONVENGONO QUANTO SEGUE:**Art. 1 – Oggetto del Contratto**

Il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio per la ricerca e l'ottenimento di un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze. Con il presente atto il Cliente conferisce incarico a REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA di svolgere l'attività di mediazione creditizia, consistente nella consulenza e nella messa in relazione del Cliente con banche ed intermediari finanziari al fine della concessione del/dei seguente/i prodotto/i:

** Per CQS, CQP, DEL, TFS la provvigione viene trattenuta direttamente dal Finanziatore e retrocessa al Mediatore. Nulla è dovuto direttamente dal Cliente al Mediatore per questi prodotti. Le percentuali rappresentano la provvigione massima (Foglio Informativo V del 20/04/2026);*

Tipologia di finanziamento¹:

- ☐ CQS/CQP/DEL
- ☐ Prestito
- ☐ Anticipo TFS
- ☐ Mutuo
- ☐ Altro: _____

Capitale richiesto:	
Scopo del finanziamento:	
Dichiarazioni del Cliente:	

Art. 2 – Durata, Efficacia e Recesso

- Il presente Contratto avrà una durata di **180 (centottanta) giorni** a decorrere dalla data odierna, o fino alla delibera della banca/intermediario finanziario se antecedente. Alla naturale scadenza non è necessaria alcuna comunicazione.
- L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e alla sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.
- Il Cliente prende atto che, qualora rivesta la qualità di consumatore e il presente contratto sia concluso fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio, ha diritto di recedere senza alcuna penalità entro **14 giorni lavorativi** dalla sottoscrizione, mediante raccomandata A/R a: REIBANQ SRL – Piazza Alessandro Volta 28 – 22100 Como, oppure via PEC: reibanqsr@pec.it.
- Il Mediatore Creditizio si riserva il diritto di rinunciare in qualunque momento all'incarico, senza penali, con comunicazione scritta al Cliente via raccomandata A/R o PEC.

Art. 3 – Modalità di Esecuzione dell'Incarico, Esclusiva e Revocabilità

3.1 Il Mediatore svolgerà l'attività prevista nel Contratto in piena autonomia e indipendenza, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza o rappresentanza. Per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti all'OAM.

3.2 Scelta del tipo di incarico. Le Parti pattuiscono che l'incarico è conferito:

☐ CON ESCLUSIVA Il Cliente si impegna a non conferire ad altri soggetti un analogo incarico di mediazione creditizia per tutta la durata del contratto, né ad agire in proprio per il reperimento del finanziamento. In caso di cambio si applicano le spese ridotte indicate nella tabella sottostante.	☐ SENZA ESCLUSIVA Il Cliente rimane libero di rivolgersi anche ad altri soggetti abilitati per la richiesta del medesimo finanziamento. Si applicano le spese standard indicate nella tabella sottostante.
---	---

VOCE DI SPESA	☒ CON ESCLUSIVA (tariffa agevolata)	☐ SENZA ESCLUSIVA
Spese di istruttoria (indipendentemente dall'esito)	max € 500,00	max € 750,00
Spese documentate (postali, bolli, visure, ecc.)	max € 500,00	max € 750,00

In assenza di selezione si intende conferito l'incarico senza esclusiva.

3.3 Revocabilità. L'incarico è sempre **REVOCABILE**. Il contratto può essere liberamente risolto dal Cliente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, salvo il rimborso delle spese eventualmente già sostenute dal Mediatore fino alla revoca (art. 1756 c.c.). La revoca deve essere comunicata con almeno **30 giorni** di preavviso tramite PEC o raccomandata A/R.

3.4 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori potenzialmente disponibili, a raccogliere la richiesta sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria e ad inoltrare la richiesta al Finanziatore. Potrà altresì svolgere l'attività in segnalazione o in co-mediazione con altri Mediatori Creditizi, senza alcun costo aggiuntivo a carico del Cliente.

3.5 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari in convenzione (accordi distributivi) o fuori convenzione (comunicazione oneri ai fini TAEG). Gli estremi degli intermediari sono indicati nelle tabelle seguenti e nel Foglio Informativo consegnato al Cliente.

Art. 4 – Obblighi e Dichiarazioni del Cliente

4.1 Il Cliente si impegna a:

- consegnare a REIBANQ SRL la documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale entro **15 giorni** dalla sottoscrizione, nonché a comunicare tutti i dati necessari per l'istruttoria. Il Cliente dichiara che tali dati sono veritieri, corretti e completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione derivante da dati errati, falsi o incompleti;
- essere disponibile a compiere gli atti necessari per la conclusione dell'affare (domande, presentazione di documenti, sottoscrizioni, garanzie, ecc.);
- comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale o notizia idonea a compromettere l'accesso al credito.

4.2 Il Cliente dichiara:

- di non avere in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate insolute e/o pagate in ritardo, protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali;
- di avere in corso i seguenti finanziamenti e fidejussioni/garanzie:

- di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:

Art. 5 – Assenza di Rappresentanza

- Il presente incarico si intende conferito senza attribuzione a **REIBANQ SRL** del potere di rappresentanza. **REIBANQ SRL** non potrà rendere o accettare dichiarazioni che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari.
- **REIBANQ SRL** non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione o all'entità delle spese di istruzione applicate dai singoli Istituti. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Qualora il finanziamento non fosse erogato, il Cliente non potrà avanzare pretese nei confronti del Mediatore, né il Mediatore sarà tenuto a comunicarne le motivazioni del diniego.
- **REIBANQ SRL** non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente all'erogazione del finanziamento.
- Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediato corso al presente contratto.

Art. 6 – Obblighi del Mediatore Creditizio

Nell'espletamento della sua attività, **REIBANQ SRL** dovrà:

- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e rispettare il segreto professionale;
- comunicare al Cliente, in conformità all'art. 1759 c.c., le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del finanziamento che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione, nonché comunicare entro un tempo ragionevole l'accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007);
- rispettare tutte le normative di settore, con particolare riguardo alla L. 108/96 e successive modifiche (Legge Antiusura);
- nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga per l'intervento di due o più finanziatori, fornire al cliente consumatore, su richiesta, informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Art. 7 – Clausola Risolutiva Espressa e Penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore mediante raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

- il Cliente non comunichi o non consegna i dati richiesti dal Mediatore;
- il Cliente comunichi o consegna dati falsi, contraffatti o incompleti;
- venga violato da parte del Cliente il vincolo di esclusiva ove previsto (art. 3.2);
- il Cliente abbia falsamente dichiarato di non avere in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia;
- il Cliente abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore;
- la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte contraffatta o alterata.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese sostenute e una penale pari al **50% della Provvigione dovuta**, fino a un massimo di euro 1000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Art. 8 – Compenso spettante al Mediatore e Spese

8.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore, una **Provvigione** del _____% sull'importo deliberato, pari ad € _____ (Euro _____).

* Per CQS, CQP, DEL, TFS la provvigione viene trattenuta direttamente dal Finanziatore e retrocessa al Mediatore. Nulla è dovuto direttamente dal Cliente al Mediatore per questi prodotti.

La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo diverso da quello richiesto e/o a condizioni diverse, o avrà rifiutato il finanziamento approvato.

8.2 Spese anticipate. Il Cliente rimborserà al Mediatore le seguenti spese, indipendentemente dalla conclusione dell'affare, nella misura pattuita in base al tipo di incarico scelto (con o senza esclusiva – art. 3.2):

VOCE	IMPORTO PATTUITO
Spese di istruttoria	€ _____
Spese documentate	€ _____

Le spese documentate comprendono: servizi postali, bolli, visure catastali e ipocatastali, visure protesti, visure camerali (CCIAA), trasferte connesse all'incarico e modalità di offerta fuori sede o a distanza.

8.3 Il Mediatore fatturerà il compenso a seguito della comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore con termine di pagamento "a vista data fattura". Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE**

CREDITIZIA al seguente:

IBAN: IT71 N030 3210 9000 1000 0494 217

8.4 Il Cliente è consapevole che il corrispettivo è dovuto esclusivamente a **REIBANQ SRL**. Nessun altro compenso è dovuto a favore di soggetti che operino per suo conto. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse dal bonifico bancario.

Art. 9 – Diritti del Cliente

- Di avere a disposizione e poter asportare copia del Foglio Informativo datato e aggiornato, nonché copia del contratto di mediazione creditizia (la consegna non impegna le Parti alla conclusione del contratto);
- di ricevere copia del documento contenente i TEGM ai fini antiusura;
- di recedere dal contratto nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 3.2;
- in qualsiasi momento, di estinguere anticipatamente il finanziamento rivolgendosi direttamente al soggetto finanziatore; il Mediatore non applica costi o penali connessi all'estinzione anticipata.

Art. 10 – Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e acconsente al trattamento dei propri dati, compresi quelli sensibili, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto e per le finalità connesse, compreso l'antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). Il Cliente autorizza inoltre il Mediatore a comunicare tali dati ai Finanziatori cui si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Art. 11 – Legge Applicabile, Reclami e Foro Competente

- Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- Qualsiasi reclamo deve essere effettuato per iscritto e contenere: (I) nominativo/denominazione e recapiti del Cliente; (II) data del contratto; (III) riferimenti delle persone del Mediatore con cui si è entrati in contatto; (IV) motivazione del reclamo; (V) richiesta nei confronti del Mediatore. I reclami possono essere trasmessi a mezzo raccomandata A/R a: **REIBANQ SRL** – Piazza Alessandro Volta n. 28 – 22100 Como (CO), oppure via PEC: reibanqsrl@pec.it.
- REIBANQ SRL si impegna a rispondere al reclamo entro **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione.
- Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Como, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore, qualora diverso ed applicabile.
- *Si precisa che il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il Mediatore, in quanto strumento non rivolto a tale categoria di*

intermediari del credito.

Art. 12 – Modifiche al Contratto

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle Parti.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza, dell'Avviso sulle principali norme di trasparenza, del Foglio Informativo (compreso quello della Banca Convenzionata se già identificata), del documento contenente i TEGM ai fini antiusura e di una copia completa del presente Contratto. Il Cliente dichiara e riconosce che la consegna della copia completa del Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso.

Luogo e data

Il Cliente

Il Mediatore Creditizio

Approvazione specifica clausole – artt. 1341 e 1342 c.c.

Le Parti dichiarano che le clausole riportate agli artt. 3 (modalità di esecuzione dell'incarico, esclusiva e revocabilità), 4 (obblighi e dichiarazioni del cliente), 7 (clausola risolutiva espressa e penali), 8 (compenso e spese), 11 (legge applicabile, reclami e foro competente) e 12 (modifiche al contratto) sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Luogo e data

Il Cliente

Il Mediatore Creditizio

Firma digitale.

La documentazione precontrattuale e contrattuale relativa all'attività della Mediazione creditizia potrà essere sottoscritta anche mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, conformemente a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), nonché dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014.

La firma apposta tramite certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato e iscritto all'elenco pubblico dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), conferisce pieno valore legale e probatorio alla documentazione, equiparandola alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 2702 del codice civile.

La Società si avvale di fornitori certificati e accreditati per l'erogazione di servizi di firma digitale, in conformità agli standard previsti dal Regolamento eIDAS (UE) 910/2014 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), garantendo così la validità legale, l'integrità e la sicurezza dei documenti sottoscritti.